

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale

Roma, 16 settembre 2005

Circolare n. 49/2005

Alle Società Affiliate
Agli atleti e tecnici
Agli Arbitri e Commissari Speciali
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI

Oggetto: *Stagione agonistica 2005/06 – Campionati regionali*
Rimborsi arbitrali campionati regionali

Il Consiglio Federale, nella riunione del 16 settembre 2005, ha approvato le disposizioni relative alla stagione agonistica 2005/06 per i campionati regionali, che si riportano in allegato.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Adriano Ruocco

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adriano Ruocco', written over the printed name.

RIMBORSI ARBITRALI CAMPIONATI REGIONALI

Le procedure di seguito indicate operano nel rispetto della legge 133/99 e successive modificazioni. In relazione a ciò tutti gli importi corrisposti a titolo di prestazione (di base e integrativa) sono esenti da imposta nel limite massimo attualmente previsto di Euro 7.500,00, mentre devono essere assoggettati ad una ritenuta d'imposta alla fonte del 23% per la parte eccedente il suddetto limite e fino alla concorrenza di € 20.658,28. Si precisa al riguardo che concorrono a determinare la sopra citata quota esente tutti gli importi corrisposti per prestazione dalla Federazione Nazionale, dai Comitati Regionali della FIGH e da altre Federazioni sportive nazionali ovvero enti ed associazioni previste dalla legge 133/99 e successive modificazioni.

INDENNITA' PER PRESTAZIONE ARBITRALE

A ciascun arbitro o commissario verrà corrisposta una indennità per prestazione, riferita alla prima gara diretta o visionata nell'arco di una stessa giornata, calcolata secondo le seguenti tabelle.

Arbitri	Euro
Serie B/M	20,00-31,00
Serie B/F – C/M	18,00-26,00
Campionati giovanili – fino a 40 km. A/R (1)	5,00-16,00
Campionati giovanili – oltre 40 km. A/R(2)	4,00-11,00
G.S.S. (se previsto) – fino a 40 km. A/R (1)	5,00-16,00
G.S.S. (se previsto) – oltre 40 km. A/R(2)	4,00-11,00

(1) onnicomprensivo per viaggi fino a 40 km. A/R

(2) per viaggi superiori a 40 km. A/R sarà corrisposto ad entrambi gli arbitri il diritto fisso di Euro 10,33 nonché le spese di viaggio per quello dei due che metterà a disposizione l'auto per la trasferta.

(3) l'importo da applicarsi per tutto l'anno sportivo 2004/05 viene determinato autonomamente da ciascun competente Comitato Regionale nell'ambito della fascia indicata e portato a conoscenza degli interessati tramite apposita circolare.

Commissari	Euro
Serie B/M	20,00-31,00
Serie B/F – C/M	5,00-26,00
Campionati giovanili	4,00-11,00

INDENNITA' PER DOPPIA PRESTAZIONE

In caso di doppia prestazione nell'arco di una sola giornata, nel caso in cui almeno una delle gare sia di serie B/M, B/F e C/M, potrà essere corrisposto un'indennità complessiva non eccedente Euro 47,00.

Nei casi di prestazioni plurime rese nell'ambito della stessa trasferta tutte le spese di viaggio, pasti e pernotti debbono essere evidenziate ed allegate alla nota spesa relativa alla prima prestazione, mentre nelle successive note spesa dovrà essere indicata la sola indennità.

Per più gare relative a campionati giovanili che si disputano nel comune di residenza (o comunque per trasferte fino a 40 km. A/R) il diritto fisso per la prima gara sarà pari a quello riconosciuto per la fascia fino a 40 km. mentre per ciascuna gara successiva sarà pari a quello riconosciuto per la fascia oltre 40 km.

RIMBORSO SPESE VIAGGIO

a) In treno

E' previsto il rimborso del biglietto di 1^a classe ed eventuali supplementi. Per trasferte superiori a 700 km. A/R è previsto altresì il rimborso della cuccetta di 1^a classe o del vagone letto T2 con biglietto di 2^a classe. Il biglietto deve essere allegato alla nota spesa.

b) In auto propria

L'autorizzazione per l'uso dell'auto propria deve essere preventivamente richiesta all'Organo Tecnico competente che può concederla previa conferma scritta antecedente lo svolgimento della gara.

Sono esonerati da tale autorizzazione preventiva i commissari.

Agli arbitri che risiedono nella stessa sede il rimborso è riconosciuto nella misura per ciascuno del 50% se entrambi dichiarano di aver fatto ricorso all'auto propria, ovvero in misura intera a quello dei due che dichiarano di aver fatto ricorso all'auto propria accompagnando il collega.

Agli arbitri che risiedono in sedi diverse il rimborso è riconosciuto nella misura per ciascuno del 50% fino alla sede di destinazione, se non è possibile individuare un punto d'incontro prima della località di destinazione (Il rimborso è riconosciuto comunque in misura intera a quello dei due che dichiarano di aver fatto ricorso all'auto propria accompagnando il commissario).

Qualora esista un punto d'incontro prima della località di destinazione, l'ufficio competente provvederà ad attribuire il corrispondente importo spettante, calcolato al 50% fino a tale punto ed in misura intera a quello dei due che dichiarano di aver fatto ricorso all'auto propria accompagnando il collega per il tratto restante.

Al commissario il rimborso è riconosciuto in misura intera, se la sede di partenza non è la stessa di almeno uno degli arbitri, come pure nel caso dichiarano di aver fatto ricorso all'auto propria accompagnando entrambi gli arbitri (se anch'essi residenti nella sua stessa sede o località vicinior) o uno degli arbitri (se uno soltanto residente nella sua stessa sede o località vicinior).

Saranno inoltre rimborsate le spese di viaggio documentate, relative ai pedaggi autostradali.

L'uso dell'auto propria è comunque consentito solo a condizione che l'arbitro o commissario rilasci all'inizio dell'anno sportivo una dichiarazione di esonero della F.I.G.H. da ogni responsabilità per danni a cose o persone, causati dallo stesso.

Nella nota spese il proprietario dell'auto dovrà compilare la voce "Ho viaggiato con la mia autovettura solo/con il collega" mentre il trasportato dovrà compilare la voce "Ho viaggiato con l'autovettura del collega", precisando altresì l'eventuale punto d'incontro.

Qualora non risulti la preventiva autorizzazione all'uso dell'auto propria verrà corrisposto l'equivalente del costo del biglietto ferroviario.

c) Con altri mezzi

E' previsto il rimborso delle spese per l'utilizzo di autolinee urbane ed extraurbane pubbliche ed in concessione. Il biglietto deve essere allegato alla nota spesa.

Non è ammesso il rimborso delle spese di taxi.

SPESE DI VITTO ED ALLOGGIO

Pasto Euro 21,00

Pernotto Euro 41,00

E' consentito il seguente numero di pasti e pernottamenti:

- 1 pasto per viaggi superiori ai 400 km. A/R
- 2 pasti ed 1 pernotto per viaggi superiori ai 700 km. A/R

E' consentito cumulare pasti e pernotti, nei limiti sopra indicati, purché in presenza delle relative ricevute fiscali.

Gli scontrini fiscali sono rimborsabili a condizione che sugli stessi siano specificate le singole voci di spesa.

Non vengono rimborsati pasti nel comune di residenza e pernottamenti in località anche viciniori allo stesso.

TORNEI

Agli arbitri e commissari designati per tornei organizzati da società affiliate spettano, a carico dell'organizzatore, un'indennità di prestazione ed il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio.

L'indennità per prestazione è attribuita in base alla seguente tabella:

Tornei regionali e giovanili:		
Arbitro	€ 30,00	al giorno
Commissario	€ 30,00	al giorno

PROCEDURE RELATIVE AI CAMPIONATI REGIONALI

I Comitati Regionali definiranno e comunicheranno agli arbitri e commissari di propria competenza le procedure in ordine a:

- Accettazione della designazione
- Inoltro referto arbitrale
- Reperibilità
- Inoltro nota spesa

Compilazione nota spesa:

Si raccomanda di compilare la nota spesa in ogni sua parte, con particolare riguardo alla dichiarazione riguardante le agevolazioni ai sensi della legge 133/99 e successive modificazioni.

Si raccomanda inoltre di conservare copia di ciascuna nota spesa e degli eventuali documenti giustificativi, fino all'avvenuta liquidazione della stessa.

L'incompleta compilazione della nota spesa, come pure la mancata trasmissione degli allegati, comporterà la non liquidazione di quanto spettante, fino al perfezionamento della pratica.